

Parti

Ricorrente: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Convenuti: Y.Z., Z.Z., Y.Y.

Dispositivo

- 1) L'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, dev'essere interpretato nel senso che, nel caso in cui ai fini del rilascio di permessi di soggiorno ai familiari del cittadino di un paese terzo siano stati prodotti documenti falsificati, la circostanza che detti familiari non fossero a conoscenza del carattere fraudolento di tali documenti non osta a che lo Stato membro interessato proceda, in applicazione di tale disposizione, alla revoca di detti permessi. In conformità all'articolo 17 di tale direttiva, spetta tuttavia alle autorità nazionali competenti effettuare preliminarmente un esame individualizzato della situazione di tali familiari, procedendo a una valutazione equilibrata e ragionevole di tutti gli interessi in gioco.
- 2) L'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, dev'essere interpretato nel senso che, nel caso in cui lo status di soggiornante di lungo periodo sia stato concesso a cittadini di paesi terzi in base a documenti falsificati, la circostanza che detti cittadini non fossero a conoscenza del carattere fraudolento di tali documenti non osta a che lo Stato membro interessato proceda, in applicazione di tale disposizione, alla revoca di detto status.

(¹) GU C 402 del 27.11.2017.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem — Paesi Bassi) — E./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Causa C-635/17) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Politica relativa all'immigrazione — Diritto al ricongiungimento familiare — Direttiva 2003/86/CE — Esclusioni dall'ambito di applicazione della direttiva — Articolo 3, paragrafo 2, lettera c) — Esclusione delle persone beneficiarie di protezione sussidiaria — Estensione a tali persone del diritto al ricongiungimento familiare operata dal diritto nazionale — Competenza della Corte — Articolo 11, paragrafo 2 — Assenza di documenti ufficiali che comprovano vincoli familiari — Spiegazioni ritenute non sufficientemente plausibili — Obblighi delle autorità degli Stati membri di svolgere ulteriori indagini — Limiti)

(2019/C 155/10)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: E.

Convenuto: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Dispositivo

- 1) La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, a interpretare l'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricingiungimento familiare, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui il giudice del rinvio è chiamato a pronunciarsi su una domanda di ricingiungimento familiare presentata da un beneficiario dello status conferito dalla protezione sussidiaria, qualora tale disposizione sia stata resa applicabile a una situazione siffatta, in modo diretto e incondizionato, dal diritto nazionale.
- 2) L'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/86 deve essere interpretato nel senso che esso osta — in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui una domanda di ricingiungimento familiare è stata presentata da una soggiornante, che beneficia dello status conferito dalla protezione sussidiaria, a favore di un minorenni di cui essa è la zia e asseritamente la tutrice, il quale risiede come rifugiato e senza vincoli familiari in un paese terzo — a che tale domanda sia respinta per il solo motivo che la soggiornante non ha fornito i documenti ufficiali attestanti la morte dei genitori biologici del minorenni, e pertanto l'effettività dei propri vincoli familiari con il medesimo, e che la spiegazione fornita dalla soggiornante per giustificare la propria incapacità di produrre siffatti documenti è stata ritenuta non plausibile dalle autorità competenti, sulla semplice base delle informazioni generali disponibili relativamente alla situazione nel paese di origine, senza prendere in considerazione la situazione concreta della soggiornante e del minorenni, nonché le specifiche difficoltà che essi hanno dovuto affrontare, stando a quanto essi riportano, prima e dopo la fuga dal loro paese di origine.

(¹) GUC 63 del 19.02.2018.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 marzo 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Högsta förvaltningsdomstolen — Svezia) — Skatteverket/Srf konsulterna AB

(Causa C-647/17) (¹)

[Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 53 — Prestazioni di servizi relativi all'accesso a manifestazioni educative — Luogo delle operazioni imponibili]

(2019/C 155/11)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta förvaltningsdomstolen

Parti

Ricorrente: Skatteverket

Convenuta: Srf konsulterna AB